STUDIO LEGALE Avvocato Chiara Pagotto

Viale della Repubblica, 193/I 31100 Treviso (TV) C.F. PGTCHR77T62L407P Tel. 0422 43 32 16 - Fax 0422 21 40 86

TRIBUNALE DI TREVISO

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E SS. C.C.I.I.

Nell'interesse di

Vincenzo De Lise, C.F. DLSVCN70E09F839I, nato a Napoli (NA) il 09/05/1970¹, residente in Santa Lucia di Piave (TV), via dell'Artigliere, 4, int. 7, e di Vincenzo Tortora, C.F. TRTVCN69P11F839E, nato a Napoli (NA) il 11/09/1969², residente in Santa Lucia di Piave (TV), via dell'Artigliere, 4, int. 7, rappresentati e assistiti, giusta la procura alle liti allegata al presente atto (all. a), dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso, C.F. PGTCHR77T62L407P, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Viale della Repubblica, 193/I, avente i seguenti recapiti tel. 0422/433216 e fax 0422/214086, e-mail cpagotto@studioavvocatopagotto.it, pec chiarapagotto@pec.ordineavvocatitreviso.it, che si indicano per le comunicazioni di legge, e con espressa delega al deposito della presente domanda conferita allo scrivente legale dal Referente dell'OCC del Comune di Villorba (all. b).

- ricorrenti -

1. Premesse e presupposti per l'accesso alla richiesta procedura

1. I ricorrenti, uniti civilmente, si trovano in uno stato di sovraindebitamento, siccome definito all'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I., così come evidenziato ancora a mezzo dell'istanza di data 22/01/2024, con la quale veniva richiesta all'O.C.C. - Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del Comune di Villorba, "Equità e



¹ Carta identità e codice fiscale del sig. De Lise

² Carta identità e codice fiscale del sig. Tortora

Giustizia", la designazione di un Gestore³. La situazione di crisi economica e finanziaria dei ricorrenti, da sempre occupati nel mondo del lavoro come Operatori Socio-Sanitari, risulta determinata per la quasi totalità dei debiti da una per la quasi totalità dei debiti da una per la quale, a causa di

- 2. l'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'allora Referente, Avv. Marco Serena, nominava all'uopo, in data 05/03/2024, quale Gestore della Crisi, il dottor Franco Zovatto, che accettava l'incarico il 18/03/2024⁴;
- 3. è stata consegnata al Gestore della Crisi dai ricorrenti per il tramite dello scrivente legale tutta la documentazione necessaria ai fini della presente domanda, e, pertanto, da ultimo, veniva richiesta la consegna della relazione particolareggiata di cui all'art. 68, comma 2 C.C.I.I., consegnata in data 16/01/2025⁵;
- 4. i ricorrenti <u>non</u> si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, come da dichiarazione del 13/09/2024, e in particolare⁶:
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a nessun procedimento di sovraindebitamento di cui alla previgente legge 3/2012, come accertato dal Gestore anche alla luce della dichiarazione resa;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come dichiarato;
- non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione, come da dichiarazioni rese;
- 7. dalle consultazioni del R.I. della competente CCIAA di Treviso-Belluno del 04/01/2024 appare comprovato che i sigg. Tortora-De Lise non abbiano subito alcuna



³ Istanza nomina Gestore della Crisi dei ricorrenti

⁴ Nomina e accettazione del Gestore della Crisi

⁵ Relazione Particolareggiata e relativi allegati

⁶ Dichiarazioni di mancato accesso precedente alla legge 3/2012 o ad altro strumento, inesistenza atti in frode, no precedente esdebitazione, atti dispositivi e di straordinaria amministrazione e di beni di pregio

levata di protesto⁷; parimenti negativa è la certificazione rilasciata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso del 10/01/2024 che ha attestato l'inesistenza di iscrizioni pregiudizievoli a carico dei ricorrenti⁸.

Per quanto concerne l'accesso allo strumento di cui all'art. 67 C.C.I.I., e come avremo modo di esporre più dettagliatamente in appresso, i ricorrenti sigg.ri De Lise e Tortora rientrano nella definizione di cui all'art. 2, lett. E). C.C.I.I. (ovvero come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta"), ricoprendo entrambi, da sempre, la qualifica di O.S.S. e potendosi ritenere, quindi, a tutti gli effetti, dei consumatori. Un tanto risulta altresì dalle ispezioni presso la CCIAA effettuate dallo scrivente procuratore ed entrambe negative9.

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, espongono e precisano quanto segue.

2. Storico

Stato di famiglia, residenza e attività lavorativa

l ricorrenti si sono uniti civilmente il giorno 05/09/2020, così come attestato dall'estratto per riassunto dal registro delle unioni civili del comune di Santa Lucia di Piave, anno 2020, Parte I, Atto n. 2¹⁰, e risiedono presso l'abitazione familiare di Santa Lucia di Piave (TV), via dell'Artigliere, 4, int. 7, come si evince dal certificato di residenza e stato famiglia rilasciato dal Comune di Santa Lucia di Piave¹¹.

L'immobile ove il nucleo familiare abita è stato acquistato a mezzo del mutuo fondiario di prima casa n. 025006264. Detto contratto, stipulato il giorno 26/09/2011, a' rogiti del Notaio, dott. Oleg Nicola Acconcia, rep. 113287 racc. 19016, tra Banca Della Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa, e, quali parti mutuatarie nonché datrici d'ipoteca, i sigg.ri Tortora Vincenzo e De Lise Vincenzo, oggi ricorrenti, aveva ad oggetto



⁷ Visura inesistenza protesti

⁸ Certificati carichi pendenti e casellario giudiziale Procura della Repubblica di Treviso

⁹ Ricerche R.I. competente CCIAA

¹⁰ Atto per riassunto dal registro delle unioni civili del Comune di Santa Lucia di Piave

 $^{^{11}}$ Certificato contestuale di residenza e stato famiglia del Comune di Santa Lucia di Piave


la somma capitale di euro 170.000,00, da restituirsi mensilmente, secondo il piano di ammortamento del mutuo, fino al 26 settembre 2036¹². Il pagamento dei ratei è regolare e, allo stato, la somma residua è pari ad euro 86.958,82.

È necessario precisare che tale mutuo, come indicato dall'art. 2 del succitato contratto, presenta tasso variabile soggetto a revisione con cadenza trimestrale, e che nel corso del tempo dalla stipula ad oggi, ovvero nell'arco di tredici anni, ha subito variazioni in aumento.

Quanto all'attività lavorativa, come già esposto in premessa, i ricorrenti operano nell'ambito della sanità pubblica, per la precisione ricoprendo la qualifica di operatori socio-sanitari. Il sig. Tortora attualmente è impiegato presso l'azienda di Pieve di Soligo con un contratto a tempo indeterminato, essendo inquadrato come Operatore Socio-Sanitario di categoria B – livello economico B super (Bs), e percependo uno stipendio pari ad euro 19.926,66 annui¹³. Il sig. De Lise, invece, che lavora nella medesima azienda ospedaliera con contratto a tempo indeterminato e orario ridotto ora divenuto full time, è inquadrato nella categoria Bs/1, il cui trattamento economico previsto è pari ad euro 17.032,34 annui¹⁴.

Origine e causa dei debiti

Come dichiarato dai ricorrenti nella domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento del 22/01/2024, i debiti della coppia traggono origine da una



¹² Contratto di mutuo



¹³ Contratto di lavoro Tortora Vincenzo

¹⁴ Contratto di lavoro De Lise Vincenzo





Si noti, inoltre, che al sig. De Lise è stata riconosciuta l'invalidità civile con riduzione della possibilità lavorativa dell'80% in conseguenza della diagnosi di diabete mellito, cardiopatia ischemica già trattata con bpco, disturbo depressivo maggiore, ipovisus e periartrite di spalla bilaterale effettuata dalla Commissione Medica Locale INPS, con decorrenza dal 25/08/2023; parimenti, egli è stato riconosciuto come portatore di Handicap ai sensi dell'art. 4, L. 05 febbraio 1992, n. 104¹⁷. Per questo motivo, egli è stato impiegato *part-time*, ma, a causa della situazione soprattutto economica che il sig. De Lise sta vivendo, e nonostante la sua accertata disabilità, a piena dimostrazione della sua



¹⁵ Relazione in merito alla presa in carico del sig. De Lise Vincenzo,

¹⁶ Relazione di aggiornamento in merito alla presa in carico del sig. De Lise Vincenzo,

¹⁷ Accertamento INPS dd. 12-13/12/2023

volontà di ripagare i debiti contratti e nell'ottica di una nuova e subitanea ripartenza, ha di recente fatto richiesta di rientro al lavoro a tempo pieno, confidando che l'ammissione alla procedura dia maggior serenità, che avrà decorrenza dal 01/11/2024¹⁸. Tale fatto, unitamente al è infatti di assoluta rilevanza nella dimostrazione di quale sforzo, fisico ed emotivo, il ricorrente stia mettendo in campo al fine di riprendere in mano la sua vita. E così dal 01/11/2024 è occupato a tempo pieno.

È opportuno menzionare in questa sede che anche al sig. Tortora, sin dal 2002, è stata riconosciuta l'invalidità in seguito alla diagnosi di ernia discale lombosacrale recidivata e nefrolitiasi, avendo la commissione accertato una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 40%¹⁹. Questa condizione non impedisce, comunque, al sig. Tortora di svolgere la sua attività lavorativa a tempo pieno.

Premessa questa dovuta digressione sullo stato di salute del compagno, è necessario esplicitare che nonostante le condizioni fisiche e psicologiche difficili in cui si trovava il sig. De Lise, tutte affrontate nel giro di breve tempo, egli ha comunque continuato a lavorare, consapevole dell'importanza che la messa in campo di tutte le risorse e di tutta la buona volontà in suo possesso rivestiva non solo nella sua vita, ma anche in quella del compagno, che non ha mai mancato di sostenerlo pur nei momenti di maggiore sconforto.

Le vicende personali del sig. De Lise, affiancato dal compagno, soprattutto per la delicata natura rivestita, hanno gravemente influito sulla vita dei ricorrenti, a maggior ragione per l'impossibilità almeno iniziale di far fronte

incidendo sulle finanze della coppia. Facciamo presente, tuttavia, che <u>l'indebitamento nel suo ammontare è assolutamente esiguo</u> e molto inferiore a quello che ci si aspetterebbe di rinvenire in un iaro indice che, tutto sommato, pur nella difficoltà che la coppia



¹⁸ Richiesta di rientro a tempo pieno del sig. De Lise e cedolino novembre 2024

¹⁹ Accertamento invalidità Tortora

ha attraversato, quest'ultima è comunque riuscita a non aggravare la situazione contraendo ulteriori debiti.

Obiettivo del sig. De Lise, in uno al compagno, è quello di uscire completamente dalla crisi e fa parte di questo positivo progetto di vita anche quello di risolvere la propria esposizione debitoria (e di quella del sig. Tortora), accumulata negli anni e la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento rappresenta l'unica strada da seguire per ottenere il *fresh start,* non essendo ostativa ed anzi, costituendo una causa tipica della crisi, come chiarito oramai da tempo, l'insorgenza di una depressione che ha condotto

È necessario, inoltre, citare altra e diversa esposizione debitoria nei confronti di BCC Creditoconsumo s.p.a. per il prestito n. 0907938, in essere dal 01/11/2022 con scadenza al 01/02/2031 per importo residuo pari ad euro 11.776,00, la cui rata ammonta ad euro 160,00 mensili²¹.

Onde completare l'elencazione delle posizioni debitorie, è opportuno fare menzione dell'esposizione del sig. De Lise nei confronti dell'Avv. Raffaele Leanza, patrocinatore in un giudizio intrapreso nei confronti del dott.

per risarcimento danni riportati in conseguenza di malpractice medica, per una somma pari ad euro 2.241,06, a titolo di compenso che, come da intese, doveva essere pari al 30% lordo



²⁰ Documentazione prestito PrestItalia

²¹ Documento BCC Credito Consumo

dell'importo riconosciuto. Trattasi, questo, non di un debito vero e proprio, ma una prestazione da corrispondere, per espressa pattuizione, mediante indennizzo risarcitorio. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente come l'indebitamento sia sorto esclusivamente per ragioni legate ad uno stato depressivo del sig. De Lise, ampiamente documentato, tanto da aver comportato il riconoscimento a suo carico di invalidità, manifestatosi r

Nessuna diretta azione squisitamente volontaria, nemmeno colposa, fu posta in essere dai ricorrenti per originare detto debito così come nessun aggravamento del passivo è stato determinato dagli stessi. Un tanto è assolutamente degno di nota sotto il profilo della meritevolezza, poiché comprova la buona fede e l'assenza di dolo e di colpa in capo al sig. De Lise e al sig. Tortora.

3.1 Il passivo patrimoniale

Si dimette tutta la documentazione in possesso ai ricorrenti ed attestante la fonte contrattuale da cui sono sorte le obbligazioni ed i debiti – richiamando, ai fini della ricostruzione del complessivo ammontare, l'esposizione offerta nell'istanza di nomina del Gestore della Crisi redatta da ciascun ricorrente. Per comodità, tuttavia, si riporta un mero riepilogo:

elenco creditori ex art. 67 co. 2 lett. a) C.C.I.I.

Per il sig. Tortora:

- Banca della Marca Credito Cooperativo Società Cooperativa: per residui euro 86.958,82 a seguito del contratto di mutuo stipulato in data 26/09/2011 in regolare ammortamento (bancadellamarca@legalmail.it);
- **Prestitalia**: a seguito del prestito n. 4900201653, dd. 01/06/2021, il cui restante importo da pagare è pari ad euro 10.586,81. Il prelievo delle somme avviene mediante cessione di quota pari ad 1/5 dello stipendio, per euro 160,00 mensili (pec: prestitalia@pec.intesasanpaolo.com);



- BCC Credito Consumo Banca della Marca: per il prestito n. 907938, in essere dal 01/11/2022 per importo residuo pari ad euro 11.776,00, la cui rata ammonta ad euro 160,00 mensili (pec: bcccreco.affarigenerali@legalmail.it), pur segnalandosi che fino ad ora solo il sig. De Lise è stato gravato dal relativo pagamento;
- Geom. Mario Ongarato: per la perizia effettuata sull'immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Santa Lucia di Piave (TV) e sull'immobile di provenienza ereditaria di cui è intestatario pro quota il sig. Tortora in Napoli (NA), per un totale pari ad euro 724, 50; Per il sig. De Lise:

Le medesime posizioni debitorie che attengono al sig. Tortora sono da imputare anche al compagno:

- Banca della Marca Credito Cooperativo Società Cooperativa: per residui euro 86.958,82 a seguito del contratto di mutuo stipulato in data 26/09/2011 in regolare ammortamento (bancadellamarca@legalmail.it);
- **PrestItalia:** a seguito del prestito n. 4900201631, dd. 01/06/2021, il cui restante importo da pagare è pari ad euro 10.586,81. Il prelievo delle somme avviene mediante cessione di quota pari ad 1/5 dello stipendio, per euro 160,00 mensili (pec: prestitalia@pec.intesasanpaolo.com).
- BCC Credito Consumo Banca della Marca: per il prestito n. 907938, in essere dal 01/11/2022 per importo residuo pari ad euro 11.776,00, la cui rata ammonta ad euro 160,00 mensili (pec: bcccreco.affarigenerali@legalmail.it);
- -Geom. Mario Ongarato: per la perizia effettuata sull'immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Santa Lucia di Piave (TV) e sull'immobile di provenienza ereditaria di cui è intestatario pro quota il sig. Tortora in Napoli (NA), per un totale pari ad euro 724, 50; oltre a:

[-Avv. Raffaele Leanza: per vertenza nei confronti di di Napoli Nord, RG n. 207/2021) ed importo pari ad euro 2.241,06 (pec: raffaeleleanza@avvocatinapoli.legalmail.it). Si precisa che il compenso viene scorporato a monte in occasione del ricevimento dei riparti.].



Il totale stimato, siccome accertato dal Gestore della Crisi, è di euro 110.046,13 per il sig. Tortora ed euro 112.287,19 per il sig. De Lise. A questi debiti si aggiunge, in caso di omologa, il compenso residuo dell'OCC pari ad euro 2.249,71.

In sostanza, i creditori sono solo un istituto di credito, due finanziarie per un piccolo prestito ed un professionista, con la doverosa precisazione che per quest'ultimo era previsto il pagamento mediante quota-lite e, per quanto concerne l'istituto di credito, l'esposizione più considerevole, data dal mutuo, è regolare.

Degno di nota il fatto che <u>non</u> vi sono debiti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in capo ai ricorrenti, così come attestato dalla stessa Agenzia Entrate Riscossione²².

I ricorrenti <u>non</u> risultano segnalati, come già detto, nel registro protesti, <u>né</u> hanno riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli come emerge dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.

Dall'estratto informazioni creditizie del CRIF del 30/01/2024²³ relativamente al sig. Tortora, risulta il prestito Prestitalia, in pagamento mediante la cessione del quinto dello stipendio, il mutuo ipotecario concesso da Banca della Marca, anch'esso regolarmente versato, un prestito n. 0907938 concesso da BCC Creditoconsumo s.p.a., in regolare pagamento per il tramite del compagno, e risultano altresì taluni altri prestiti, due finalizzati concessi di Findomestic s.p.a. ed un prestito personale concesso ad entrambi i ricorrenti cda parte dell'istituto di credito Deutsche Bank nel 2017, tutti estinti anticipatamente.

Relativamente al sig. De Lise, dall'estratto informazioni creditizie del CRIF del 17/01/2024²⁴, oltre alle posizioni debitorie già citate per il compagno, risulta un prestito n. 0907938 concesso da BCC Creditoconsumo s.p.a., in regolare pagamento, un prestito finalizzato concesso da Compass Banca s.p.a. nel 2022 ed estinto anticipatamente,



²² Comunicazione ADERISC negativa

²³ Crif del 30/01/2024 Tortora Vincenzo

²⁴ Crif del 17/01/2024 De Lise Vincenzo

nonché l'erogazione di due carte di credito a saldo, una da parte di Deutsche Bank ed una da parte di Banca della Marca, estinte rispettivamente nel 2020 e nel 2023.

Le risultanze della centrale rischi della Banca d'Italia evidenziano a carico dei sig.ri De Lise e Tortora la posizione relativa a Banca della Marca Credito Cooperativo – società Cooperativa nella categoria rischi a scadenza ed ipoteca interna quale garanzia²⁵.

Si segnala all'On.le Tribunale che tutti i predetti debiti sono al momento in regolare pagamento, pur con estrema difficoltà da parte dei ricorrenti.

3.2 L'attivo patrimoniale

Ai fini di cui all'art. 67 co. 2 lett. b) C.C.I.I. si dà atto dell'attivo dei ricorrenti, costituito unicamente dall'entrata data dallo stipendio percepito come operatori socio-sanitari.

BENI IMMOBILI

a) Come più sopra menzionato, i ricorrenti sono comproprietari per 1/2 ciascuno di un immobile sito in un piccolo paesino di campagna nei pressi di Conegliano, ovvero in Santa Lucia di Piave (TV), in Via dell'Artigliere n. 4, int. 7, come risulta dalla visura attuale sintetica per soggetto del 11/12/2023²⁵, per l'acquisto del quale hanno stipulato contratto di mutuo il 26/09/2011, il cui importo residuo è pari ad euro 86.958,82. Su richiesta del sig. Tortora, il geom. Mario Ongarato, già noto all'intestato Tribunale, ha effettuato in data 09/03/2024 perizia di stima analitica, poi asseverata²⁷, di detta unità, rilevando che all'attualità, considerata un'eventuale vendita forzosa, detratti i maggiori oneri che incontrerebbe l'acquirente in caso di vendita di un immobile all'asta rispetto ad un acquisto in libero mercato, si stima che l'immobile avrebbe un valore pari ad euro 124.000,00. L'offerta minima che risulterebbe, quindi, in un eventuale procedimento esecutivo sarebbe pari ad euro 93.000,00, da nettare dei costi di procedura, ammontanti quanto meno ad euro 15/20.000,00, con prospettiva, quindi, di distribuzione ai creditori (anzi, all'unico creditore percipiente, la banca con ipoteca di primo grado) della somma di euri 78/73.000,00. Ricordiamo nuovamente, infatti, che il bene, come già detto e come



²⁵ CR Banca d'Italia Tortora De Lise 11.12.2023

²⁶ Visura attuale sintetica per soggetto del 11/12/2023 De Lise

²⁷ Perizia di stima analitica Geom. Mario Ongarato con asseverazione del 12.03.24

meglio esporremmo in appresso, è gravato da ipoteca volontaria di sostanziale uguale importo. Tale bene viene escluso dal piano che prevede il mantenimento del mutuo corrente, anche perché, diversamente per la parte non soddisfatta in una liquidazione la banca parteciperebbe con gli altri creditori in via di chirografo diminuendo la soddisfazione generale.

b) Il solo sig. Tortora, in seguito al decesso del padre, è divenuto intestatario *pro quota* di un'abitazione popolare in uno alla madre ed ai tre fratelli e di cui si darà meglio conto in appresso nella sezione "Quote ereditarie"²⁸.

BENI MOBILI REGISTRATI

Il sig. Tortora, come risulta da visura PRA del 12/12/2023²⁹, era intestatario di due automezzi, una vecchia autovettura modello Fiat Auto SPA 843AXA1A 00E, tg. DJ963TB, immatricolata in data 14/09/2007, e una vecchia moto APRILIA SPA VL VAR.0 VERS.00, tg. DK96194, immatricolata il 30/12/2008, entrambi dismessi, considerati i costi di manutenzione e gestione. Più precisamente, l'auto di sedici anni è stata venduta il 27/09/2023³⁰ e il ricavato di euro 223,00 è stato utilizzato per il pagamento dei bolli auto e la rottamazione del motociclo avvenuta il 23/02/2024³¹.

Il predetto non è, quindi, più intestatario di alcun veicolo e sposta anche per recarsi al lavoro utilizzando i mezzi pubblici.

Relativamente al sig. De Lise, questi risulta intestatario di una OPEL P7, tg. FS077DJ, immatricolata il 29/06/2018, come da visura al PRA³² del 12/12/2023 ed il cui valore è pari ad euro 7.000,00.

Atteso che si tratta dell'unica autovettura a disposizione della famiglia per i rispettivi spostamenti, considerato che i turni lavorativi sono spesso non coincidenti, si reputa che debba essere esclusa dal piano.

BENI MOBILI



²⁸ Visura attuale per soggetto del 11/12/2023 Tortora

²⁹ Visura PRA per targa Tortora

³⁰ Documento PRA 27/09/2023

³¹ Certificato rottamazione 23/02/2024

³² Visura PRA per targa De Lise

l ricorrenti non possiedono beni mobili che siano utilmente liquidabili onde poter ricavare del profitto per la massa creditoria, come dichiarato in data 13/09/2024 (cfr. *sub* doc. 5). Lo stesso dicasi per gli arredi di cui alla residenza familiare, che, espunti i beni impignorabili *ex lege*, costituiscono un mobilio ordinario, il cui valore di stima può dirsi pressoché ininfluente ai fini di concreto soddisfo per il ceto concorsuale (tenuto conto altresì dei costi che le procedure competitive messe in atto per la liquidazione degli stessi comporterebbero, annullando, di fatto, l'eventuale realizzo).

Nessun bene può, quindi, essere destinato all'utilità della presente procedura.

CONTI CORRENTI

I ricorrenti hanno in essere:

- * un conto corrente cointestato acceso presso Banca della Marca n. di cui si producono gli estratti dal 01/01/2019 al 30/09/2024, nonché i movimenti dal 01/10/2024 al 18/12/2024, il cui saldo al 18/12/2024 risulta essere di euro 23,37³³;
- * un libretto di risparmio presso Banca della Marca il cui saldo è pari ad euro 100,00;
- * il sig. Tortora è inoltre titolare di una Postepay Evolution n. di cui si producono gli estratti conto relativi agli anni 2023-2024 ed il cui saldo contabile ammonta ad euro 290,57³⁴.

È evidente che, data la quasi nulla giacenza bancaria, considerato che ad alimentare il conto corrente (e la PostePay) vi è il mero stipendio dei due ricorrenti, l'eventuale giacenza attiva che dovesse presentarsi alla data del deposito della domanda e della successiva omologa, il cui importo sarà all'evidenza modestissimo, andrà destinata alla copertura delle esigenze di vita.

REDDITI E PROVENTI

Come detto, i sig.ri Tortora e De Lise ricoprono la qualifica di operatori socio-sanitari e, quindi, dipendenti dell'azienda ospedaliera



³³ Estratti conto Banca

³⁴ Saldo e movimenti PostePay

Il sig. Tortora percepisce un reddito lordo annuo pari ad euro 23.016,87 come risulta dalla CU 2024 che si produce unitamente alle CU 2019, 2020 e 2023, oltre a modelli 730 per i redditi relativi agli anni 2018 - 202335.

Si producono altresì buste paga da dicembre 2022 a novembre 2023 e da gennaio ad agosto 2024³⁶.

Detto reddito è gravato dalla trattenuta mensile di PrestItalia.

Il sig. De Lise percepisce un reddito annuo pari ad euro 20.185,11, come risulta dalla CU 2024 che si produce unitamente alle CU 2021 - 2023, oltre a modelli 730 per i redditi relativi agli anni 2018 - 2023³⁷.

Si producono altresì buste paga da dicembre 2022 a settembre 2024³⁸.

Detto reddito è gravato dalla trattenuta mensile di PrestItalia pari ad euro 160,00, oltre al versamento in favore di BCC CreditoConsumo pari ad euro 160,00, per un totale di euro 320,00 che fuoriescono dallo stipendio mensile.

Si dà atto in questa sede che, come più sopra riportato, il ricorrente a partire dal 01/11/2024 è stato reintegrato nella sua qualifica di operatore socio-sanitario in modalità full time, incrementando, seppur di poco, il suo stipendio, il cui maggior introito è di circa euro 100,00. Si rinvia per la trattazione sul punto al paragrafo sulle spese mensili.

L'attestazione ISEE rilasciata in data 03/04/2023 per il nucleo familiare composto dai due ricorrenti riporta un valore di ISEE ordinario pari ad euro 17.619,9039.

Al sig. De Lise è stata riconosciuta a titolo di risarcimento da responsabilità medico-legale la somma di euro 7.470,20 per la vertenza nei confronti di (Tribunale di Napoli, RG n. 26144/2016). In seguito a procedimento d'ingiunzione, il Tribunale di Napoli ha disposto che tale somma venga versata a ratei semestrali, motivo per il quale non è ancora entrata interamente nella disponibilità del sig. De Lise, avendo egli percepito ad oggi tre quote di riparto. Si rammenti in questa sede che da tale importo

Firmato Da: PAGOTTO CHIARA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1c4fb4f1020a1b7f

³⁵ Tortora CU 2019, 2020 e 2023, 2024, 730 2019- 2024

³⁶ Buste paga Tortora

³⁷ De Lise CU 2021 - 2024 730 2019 - 2024

³⁸ Buste paga De Lise

³⁹ ISEE

è necessario sottrarre quanto dovuto a titolo di compenso all'Avv. Leanza, pari al 30% lordo dell'intero secondo accordi dagli stessi intrapresi, e quindi, come più sopra riportato, una cifra pari ad euro 2.241,06. Si prevede il versamento in favore della procedura dell'importo a titolo di riparto che verrà stabilito in sede di udienza, nonché degli interessi che dovessero risultare all'esito del procedimento in corso.

QUOTE DI PROPRIETA' DI IMMOBILE DI PROVENIENZA EREDITARIA

Come più sopra accennato, in seguito alla morte del avvenuta nel 2004, il sig. Tortora è succeduto pro quota nella proprietà di un modesto immobile sito in Napoli, via Trattasi di un Livio Andronico n. 28 Piano T/7, assieme a appartamento al settimo piano di un edificio residenziale facente parte di una lottizzazione GESCAL (gestione case lavoratori). Anche codesta unità immobiliare, oltre alla casa coniugale dei ricorrenti, è stata stimata da parte del Geom. Mario Ongarato inizialmente per la quota pari ad 1/6 dell'immobile, a causa di un errore, ritenendo, infatti, detto esperto stimatore che tale fosse la quota di spettanza del sig. Tortora, giusta la visura catastale. Il professionista, al fine di avere parametri di confronto attendibili, ha effettuato in primo luogo un'analisi comparativa di annunci apparsi sulle emeroteche cittadine, con riferimento ad immobili ubicati nella stessa zona, o zone limitrofe, ed aventi natura e destinazioni simili, durante un arco temporale di tre mesi circa; in secondo luogo, ha condotto una ricerca sulle compravendite stipulate nei due anni precedenti nel raggio di 500 metri dall'immobile, per immobili similari, nonché ha verificato le quotazioni storiche nel Comune su siti di valenza nazionale. L'esito della perizia ha riportato che, in caso di una ipotetica vendita forzata, il valore della quota di 1/6 sarebbe pari ad euro 16.800,00, con conseguente offerta minima per l'asta di euro 12.600,00.

È necessario, tuttavia, specificare che, poiché risulta deceduta anche la del sig.

Tortora, il geom. Ongarato ha effettuato una perizia integrativa datata 30/05/2024 al fine



di ricalcolare il valore di vendita forzata della quota di appartenenza del ricorrente, individuato in euro 24.800,00, con conseguente offerta minima pari ad euro 18.600,00⁴⁰. Interpellato sul punto, nessun coerede comproprietario ha inteso manifestare il proprio interesse ad acquisire la quota del ricorrente al valore di perizia (o ad un diverso importo). Potendosi dare per assodata l'impossibilità di cessione della quota di ¼ ad estranei, in un'eventuale vendita forzosa di una procedura competitiva sarebbe necessario procedere con un giudizio divisionale, i cui costi per spese legali e peritali sarebbero molto elevati (quantomeno euro 15-20.000,00) e quindi pari all'offerta minima di euro 18.600,00 – importo che non sarebbe atto a coprire nemmeno i costi degli ausiliari. La cessione della quota indivisa non è, quindi, economica né fruttuosa per i creditori.

In ogni caso, il sig. Tortora è disposto a mettere in campo tutte le sue risorse per far fronte all'esposizione della sua famiglia, costituita con il marito, al fine di raggiungere l'esdebitazione: proprio per questo, la quota dell'immobile in Napoli – che ben potrebbe non essere considerata, stante quanto sopra detto - è comunque stata oggetto di una valutazione onde poter addivenire al versamento di una cifra quale alternativa liquidatoria, che, da un lato, possa essere congrua e sostenibile per il ricorrente e, dall'altro, possa garantire ai creditori un introito ulteriore, il tutto affinché l'On.le Tribunale valuti positivamente la presente domanda di ristrutturazione die debito.

Premesso che sussistono in tema di ripartizione delle spese in un giudizio divisionale due orientamenti, l'uno volto a ritenere che si configuri come una vera e propria soccombenza a carico dell'esecutato da cui origina la divisione e l'altro volto, invece, a ritenere che non si tratti di soccombenza, con conseguenti e diverse ricadute in tema di ripartizione delle spese del divisionale fra i comproprietari, ai fini del presente atto – e nell'unico interesse di favorire l'apertura e l'omologa della procedura – il sig. Tortora intende valorizzare comunque la propria quota di ¼ dell'abitazione popolare di Napoli, conferendo alla massa creditoria quanto, aderendo alla tesi più favorevole per lo stesso ceto creditorio, potrebbe derivarsi da una vendita forzata del bene previo giudizio



⁴⁰ Perizia Geom. Ongarato del 30/05/2024

divisionale. Considerando i costi di un divisionale endoprocessuale a carico, per comodità di calcolo, in quota parte uguale fra tutti i quattro comproprietari, avremmo un costo di euro 5.000,00 a carico del sig. Tortora, al quale va aggiunto il costo del giudizio esecutivo di ulteriori euro 10.000,00 (costo questo sì a carico solo dell'esecutato debitore), per un complessivo esborso di euro 15.000,00. Posto che il valore della quota è di euro 18.600,00 (offerta minima), ne consegue che il sig. Tortora è disposto ad offrire alla massa die propri creditori la somma di euro 3.600,00, quale differenza. Per mero scrupolo difensivo e per evidenziare lo sforzo operato dal ricorrente nell'ottica del raggiungimento del massimo risultato possibile nell'interesse creditorio, diamo atto che, se considerassimo per ipotesi di essere in un vero e proprio giudizio divisionale, dovremmo effettuare il calcolo della convenienza non più partendo dal puro valore della quota (euro 18.600,00), bensì dall'intero (euro 40.996,68) da cui ricavare la quota dividendo per 4 l'offerta minima, giungendo così ad un importo più basso pari ad euro 10.000,00, addirittura inferiore alle spese complessive.

È, quindi, possibile concludere affermando che la somma di euro 3.600,00 quale alternativa liquidatoria offerta dal sig. Tortora è da considerarsi più che vantaggiosa per la massa dei creditori. Tale somma verrà messa a disposizione mediante sopravanzi reddituali della misura che si dirà nel prosieguo.

FONDI PENSIONE

Va precisato, inoltre, che i ricorrenti sono entrambi intestatari di due fondi pensione accesi presso Banca della Marca proprio per provvedere all'esigua pensione che gli stessi un domani percepiranno, stanti i loro redditi⁴¹. Detti strumenti di risparmio sono attualmente in accantonamento con versamento mensile di circa euro 100,00 ciascuno, mentre l'importo complessivamente accantonato è di euro 7.000,00 lordi per ogni ricorrente. Come precisato sul punto al Gestore della Crisi dalla banca, non è possibile lo smobilizzo dell'intera somma ma solo per circa un terzo della stessa, che, al netto delle imposte, darebbe un importo pressoché ininfluente (circa euro 1.000,00), ragion per cui,



⁴¹ Fondi pensione

stante l'irrilevante giovamento per il ceto creditorio, e visto lo sforzo dei ricorrenti come sopra rappresentato, i fondi non saranno smobilizzati.

Vediamo, quindi, quali sono le spese per il sostentamento familiare.

4. Spese per sostentamento

L'importo delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare è quantificabile in circa euro 2.500,00 mensili⁴² – somma che tiene conto del maggior

(sebbene leve) reddito del sig. De Lise.

Voce	Importo annuo	Importo mensile
Gas	840,00	70,00
Elettricità	700,00	58,30
Internet	95,88	7,99
Acqua	300,00	25,00
Rifiuti	600,00	50,00
Telefoni per due persone	143,76	11,98
Mensa per 2 persone	648,00	54,00
Generi alimentari	6.000,00	500,00
Gestione auto	3.140,00	261,60
Servizi sanitari	684,00	57,00
Imprevisti medici	600,00	50,00
Spese condominiali	708,00	59,00
Mutuo	10.620,00	885,00
Manutenzione casa	700,00	58,33
Abbigliamento	1200,00	100,00
Trasporti pubblici	336,00	28,00
Assicurazioni	3.330,00	Auto 47,50 - vita 100,00 +
		80,00 - casa 50,00

⁴² Spese mensili



Totale	30.644,4	2.553,70

Com'è evidente dalla disamina della superiore tabella, l'elenco stilato risulta compatibile con un tenore di vita assolutamente essenziale, in linea con il parametro offerto dagli indici ISTAT, e, pertanto, si confida andrà riconosciuto dall'On.le Tribunale quale importo necessario al fine di consentire al nucleo famigliare una vita dignitosa e di non rischiare di contrarre ulteriore debito, una volta aperta la procedura, a causa dell'impossibilità di far fronte alle spese di sostentamento.

L'importo ottenuto dall'analisi delle spese familiari riesce ad essere coperto dalle entrate, queste ultime costituite dallo stipendio dei ricorrenti di euro 1.532,82 da contratto del sig. Tortora ed euro 1.310,18, ora di circa euro 1.400,00, da contratto del sig. De Lise (dei quali, però, allo stato, il sig. Tortora attualmente percepisce solamente la minor somma di euro 1.372,82 considerata la cessione in favore di PrestItalia nella misura di euro 160,00 mensili, mentre il sig. De Lise la minor somma di euro 990,18, stanti la cessione in favore di PrestItalia ed il pagamento della rata mensile di euro 160,00 in favore di BCC Credito Consumo).

Sebbene il sig. De Lise abbia iniziato a lavorare a tempo pieno dal 01/11/2024, è necessario precisare di nuovo che l'aumento della retribuzione è pari a soli circa euro 100,00 mensili, e quindi sostanzialmente pari a quello precedente.

Ad ogni modo, i ricorrenti sono disposti a fare ogni sforzo possibile per ottenere l'esdebitazione, mettendo a disposizione il sopravanzo reddituale di cui possono attualmente disporre, come si dirà in appresso.

5. Sintesi del piano e somme messe a disposizione dei creditori

Ai fini di ottenere l'omologazione e quindi l'esdebitazione, onde dimostrare la loro buona fede, meritevolezza e disponibilità, viene messa a disposizione dei creditori, condizionatamente all'omologa, la somma di euro 11.600,00 per il sig. Tortora ed euro 5.800,00 per il sig. De Lise per un totale di euro 17.400,00, pari alla somma mensile di euro 200,00, quale sopravanzo reddituale del sig. Tortora, e di euro 100,00 per il sig. De



Lise, per tredici mensilità, per un periodo di <u>4 anni e 6 mesi</u>, oltre al versamento, al netto dei costi legali, del risarcimento del danno da parte del dott. I

Detta somma ricomprende i sopravanzi stipendiali rispetto al fabbisogno familiare nonché l'importo di euro 3.600,00 per la quota indivisa dell'immobile di Napoli del sig. De Lise.

Si precisa che, visto l'art. 67, comma 3 CCII, la voce debitoria derivante dai contratti di finanziamento con cessione del quinto con PrestItalia verrà falcidiata e la creditrice sarà assoggettata al concorso con tutti i creditori.

A. Crediti prededucibili De Lise -Tortora

		Soddisfo	Soddisfo
Spese di procedura	Credito	De Lise	Tortora
OCC - prededucibile	2.249,71	749,90	1.499,81
Tot.	2.249,70	100%	100%

Il saldo del credito dell'OCC, a cui va riconosciuta la prededuzione, sarà soddisfatto integralmente con le somme provenienti dal sopravanzo reddituale dei ricorrenti.

B. Crediti privilegiati De Lise -Tortora

		Soddisfo	Soddisfo
Spese di procedura	Credito	De Lise	Tortora
Geom. Mario Ongarato ⁴³	724,50	362,25	362,25
Tot.	724,50	100%	100%

Il pagamento del credito del perito stimatore sarà soddisfatto integralmente con le somme provenienti dal sopravanzo reddituale dei ricorrenti.

C. Crediti chirografari De Lise-Tortora

Residuo Tortora: euro 9.737,94

Residuo De Lise: euro 4.687,85

		%	%	Soddisfo	Soddisfo
Chirografari nativi	Credito	De Lise	Tortora	De Lise	Tortora
PrestItalia	10.586,81	14,23%	29,55%	1.506,22	3.128,83
PrestItalia	10.586,81	14,23%	29,55%	1.506,22	3.128,83
BCC Credito Consumo Banca					
della Marca	11.776,00	14,23%	29,55%	1.675,41	3.480,28
Tot.	32.949,62		43,78%	4.687,85	9.737,94
(Oltre quote nette di					
risarcimento danni)					

⁴³ Preavviso Geom. Ongarato del 13/03/2024



Tutto il ceto creditorio chirografario, una volta pagati integralmente i crediti prededucibili e privilegiati, sarà soddisfatto con la residua somma di euro 14.425,80 proveniente dal sopravanzo reddituale dei creditori, nella misura complessiva del 43,78%, ovvero del 29,55% da parte del sig. Tortora e del 14,23% del sig. De Lise - tenuto conto dell'ulteriore introito, che sarà distribuito in ugual percentuale fra i chirografi, siccome ricavato dal risarcimento danni di cui sopra. L'importo percentuale di soddisfo, com'è evidente, è molto alto.

Il tutto, come detto, con falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti dal contratto di finanziamento con PrestItalia ai sensi dell'art. 67, comma 3 CCII e con richiesta di sospensione e divieto di prosecuzione della cessione della misura di 1/5 dello stipendio ex art. 70 comma 4 CCII.

È evidente dalla disamina di quanto sopra che il piano di ristrutturazione del debito è nettamente migliorativo per il ceto creditorio rispetto alla mera liquidazione controllata, poiché, viene previsto un apporto nell'arco di quattro anni e sei mesi di euro 17.400,00 pari, dunque, ad oltre il 43,78% dell'indebitamento quando, diversamente, con una mera liquidazione della durata dei tre anni i creditori dei ricorrenti potrebbe tutt'al più ottenere la somma di euro 11.700,00, quale sopravanzo reddituale. In ogni caso nulla potrebbero ricavare dall'eventuale vendita della casa familiare, considerato il credito ipotecario residuo di Banca della Marca, in regolare ammortamento, il cui importo sostanzialmente coprirebbe il valore dell'immobile in caso di vendita forzata e sempre che la casa vada venduta al primo incanto, considerato che è ubicata in un paesino e non in centro città. Si tenga, altresì, conto che un'eventuale liquidazione della casa non solo, come detto, non porterebbe alcuna utilità ai creditori, ma questi ultimi si troverebbero a dover sopportare il costo dell'affitto che la coppia dovrebbe sostenere e che possiamo quantificare in almeno euro 750,00 - stante i noti rincari – a cui si aggiungerebbero i costi per le spese condominiali (con un costo uguale o addirittura maggiore del mutuo odierno), senza considerare l'esborso necessario per il deposito cauzionale pari ad



almeno tre mensilità (oltre a quelli per la provvigione di un'agenzia). Senza contare che, in caso di incanto deserto, la quota parte di credito non soddisfatto della banca graverebbe sulla massa diminuendo la soddisfazione di tutti i creditori.

Analoga conclusione è possibile trarre per quanto concerne la quota indivisa di ¼ del diritto di proprietà del sig. Tortora dell'abitazione popolare di Napoli di cui si è già detto, atteso che, come esposto sopra, è verosimile ritenere che nulla potrebbero ricavare i creditori a causa dei costi di un divisionale. Da un lato, nell'ipotesi liquidatoria, vi sarebbe un azzeramento del realizzo, mentre, dall'altro, con il presente piano i creditori possono beneficiare della somma di euro 3.600,00 – che si somma alle eccedenze reddituali ulteriori.

Per completezza va dato atto che i ricorrenti non sono prossimi all'età pensionabile (corrispondente con il 67° anno d'età), avendo il sig. Tortora solo 55 anni ed il sig. De Lise 54 anni, non potendo, quindi, gli stessi contare su una quota di TFR da erogare ai creditori.

Di conseguenza, è intendimento dei ricorrenti ristrutturare il proprio debito offrendo ai creditori il sopravanzo reddituale, detratte le spese per il proprio mantenimento, per ben quattro anni e sei mesi, per la complessiva somma di euro 17.400,00. Così facendo viene garantita anche la messa a disposizione del valore della quota di Napoli del sig. Tortora, mentre il sig. De Lise, accettando anch'egli di stare in procedura di ulteriori 18 mesi rispetto all'alternativa liquidatoria, aumenta la soddisfazione dei creditori in misura tale che possiamo ben dire che il soddisfo sarà di oltre il 43,78% del debito residuo, fermi i pagamenti frattanto incamerati dalle cessioni che riducono ulteriormente il debito e aumentano la percentuale di soddisfazione.

Tenuto conto che dalla liquidazione della casa familiare si soddisferebbe solo BCC (essendo l'importo del mutuo residuo pari alla stima da vendita forzata), senza alcuna utilità per i creditori chirografari che, anzi, sarebbero verosimilmente gravati dalla partecipazione per l'eventuale parte di credito degradato di BCC stessa (che dovrebbe sopportare costi per la liquidazione con erosione del realizzo netto), si offrono in tabella



le comparizioni della massa mobiliare fra una procedura di liquidazione controllata e l'accordo di ristrutturazione del debito del consumatore.

Tempi di durata della procedura:

Liquidazione controllata 3 anni

Accordo ex art. 67 CCII: 4 anni e 6 mesi

De Lise	Liquidazione controllata	Accordo ex art. 67 CCII
Sopravanzo reddito	3.900,00	5.800,00
Tot.	3.900,00	5.800,00

[Oltre alle quote risarcitorie suddette]

Tortora	Liquidazione controllata	Accordo ex art. 67 CCII
Sopravanzo reddito	7.800,00	11.600,00
Tot.	7.800,00	11.600,00

Va da sé, pertanto che l'ammissione alla richiesta procedura e la sua omologa, con conseguente esdebitazione dei ricorrenti, consentirebbe, ai predetti, di poter finalmente ristrutturare il debito in via definitiva e, ai creditori, di ottenere la massima soddisfazione possibile.

Tempi di pagamento durante la durata del piano: è intendimento dei ricorrenti prevedere pagamenti fin dall'omologa della procedura, con cadenza mensile o trimestrale, che saranno meglio precisati nel piano dei pagamenti, che verrà depositato subito dopo l'omologa al fine di notiziare l'On.le Tribunale e i creditori delle singole rate di pagamento per tutta la durata del piano stesso.

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

nel merito ed in via principale:



previa la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 67 ss., e in particolare dell'art. 68, C.C.I.I., pronunci la declaratoria di apertura con decreto della procedura ex art. 70 C.C.I.I., disponendo, fra le altre, la comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori della proposta e del decreto, con assegnazione agli stessi del termine di cui all'art. 70, comma 3 C.C.I.I., nonché disponendo altresì che sia dato corso agli ulteriori incombenti di cui all'art. 70 C.C.I.I. e, quindi, una volta verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, omologhi con sentenza il piano della ricorrente, emettendo tutti i provvedimenti conseguenti;

sempre nel merito:

si chiede che il Giudice disponga la sospensione e quindi il divieto di intraprendere / continuare le azioni esecutive sul patrimonio dei ricorrenti, quali, in particolare, il divieto di prosecuzione della cessione della misura di 1/5 dello stipendio ex art. 70 comma 4 CCII. Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si allegano i documenti di cui in narrativa.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U. in misura pari ad euro 98,00.

Con osservanza.

Treviso, 17/01/2025

Avv. Chiara Pagotto

